

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

FEDERAZIONE PROVINCIALE DI ROMA DELLA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI

ISTITUTO VIGILANZA URBE
in amministrazione straordinaria

***RELAZIONE SEMESTRALE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO***

ai sensi dell'art. 205, 2° comma, del R.D. 267/42 e degli
artt. 73, 3° comma, e 36 del D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270

DAL 1/01/2021 AL 30/06/2021

23° SEMESTRALE

Commissario Straordinario
Prof. Avv. Lucio Francario

INDICE

PREMESSA	3
1. PRINCIPALI ACCADIMENTI DEL PERIODO IN ESAME.....	3
1.1. Il contenzioso.....	3
a) c/Galterosa Giovanni. Richiesta stragiudiziale	
b) c/Di Michele Adalgisa eredi Mattioli Achille	
c) La problematica relativa all'area di Fiumicino	
d) c/ Galderosa Giovanni - Corte di Appello	
e) Azione di responsabilità. Giudizio penale	
f) Azione revocatoria di compravendita immobiliare vs. Ubi Leasing	
g) Contenzioso c/INPDAP	
2. L'ANDAMENTO DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE DI ROMA DELL'ANCR - ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE IN A.S NEL 1^ SEMESTRE 2021 (1 gennaio – 30 giugno)	10
2.1. L'attivo della procedura.....	11
2.2. Stato passivo	12
2.3. Passività della Procedura	12
2.4. Spese della procedura al 30.06.2021	13
2.5. Piano di riparto.....	13
2.6. Attività da svolgere.....	13

ALLEGATI

ESTRATTI CONTO RAPPORTO BANCARI

MODELLO MISE

PREMESSA

La presente relazione, redatta ai sensi dell'articolo 205, 2° comma, legge fallimentare, come richiamato dal combinato disposto dagli artt. 73, 3° comma, e 36 del D. Lgs. 270/99, ha lo scopo di fornire al Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero delle Attività Produttive) per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2021, un quadro “sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione” della Federazione Provinciale di Roma dell'ANCR – Istituto di Vigilanza dell'Urbe in A.S.

1. PRINCIPALI ACCADIMENTI DEL PERIODO IN ESAME

1.1 Il contenzioso.

Sono tuttora in corso alcuni giudizi che vedono coinvolta la Procedura.

Si provvede, di seguito a riepilogare lo stato dei principali contenziosi, stragiudiziali e non:

CONTENZIOSI STRAGIUDIZIALI

a) Federazione Provinciale di Roma dell'ANCR - I.V.U. in A.S. c/Galterosa Giovanni

Oggetto: Il sig. Galterosa Giovanni ha formulato richiesta stragiudiziale di risarcimento danni per circa € 400.000,00 a cagione del sinistro del 25.11.2007 avvenuto in Roma, Via Lungro n. 3. In data 31 ottobre 2017 è pervenuta tramite pec il rinnovo della richiesta risarcitoria già avanzata con raccomandata del 24 ottobre 2012, che ripete pedissequamente quanto contenuto nella raccomandata di un quinquennio prima. La richiesta è stata comunque contestata tramite il legale della Procedura. All'esito della contestazione la Parte non si è attivata a norma di legge ai sensi dell'art. 111 bis L.Fall., che prevede l'accertamento dei crediti prededucibili contestati secondo le modalità di cui al Capo V (accertamento dello stato passivo).

Valutazioni: comunque, allo stato la pretesa non consta essersi sostanziata in azione giudiziaria. Né il credito è dotato di caratteristiche di certezza, di liquidità ed esigibilità.

b) Federazione Provinciale di Roma dell'ANCR - IVU in A.S. c/Di Michele Adalgisa - eredi Mattioli Achille

Oggetto: La Sig.ra Adalgisa Di Michele ha chiesto alla procedura di Amministrazione Straordinaria di ricondurre il decesso di Achille Mattioli a causa di servizio al tempo prestato presso l'Istituto Vigilanza Urbe.

La Federazione Provinciale di Roma dell'ANCR - IVU in A.S. ha riscontrato la missiva della sig.ra Adalgisa Di Michele rappresentando di non poter riconoscere alcuna pretesa creditoria per le causali dalla medesima dedotte.

Valutazioni: allo stato la pretesa non consta essersi sostanziata in azione giudiziaria.

c) La problematica relativa all'area di Fiumicino di proprietà della Federazione Provinciale dell'ANCR – IVU in a.s.

Il terreno in questione è stato riconosciuto di proprietà dell'amministrazione straordinaria solo a seguito di un accordo transattivo del 12 aprile 2011 intervenuto tra il Commissario Straordinario e l'ANCR.

In data 27 marzo 2006 – prima che intervenisse l'amministrazione straordinaria e che venisse operato il riconoscimento della titolarità in capo alla Federazione Provinciale dell'ANCR/IVU - veniva stipulato un compromesso di vendita fra la ANCR in bonis e la SOGEIM, la quale aveva versato alla ANCR una caparra confirmatoria di € 250.000,00 per l'acquisto - verso un corrispettivo complessivo di € 2.250.000,00 - del terreno sito in comune di Fiumicino località Isola Sacra.

Il compromesso veniva successivamente ceduto con l'assenso anche della ANCR alla FCP srl.

Successivamente la procedura è stata contattata dalla soc. FCP srl che ha rilevato la posizione contrattuale già spettante alla SOGEIM e che rivendica l'efficacia del suddetto contratto preliminare. Sono state coltivate trattative nel corso del 2016 per arrivare ad una soluzione transattiva; al fine di definire la questione è stato attivato anche un tavolo presso il Notaio che, a suo tempo, si era occupato per l'Amministrazione straordinaria delle trascrizioni presso la Conservatoria dei Registri immobiliari, per riconciliare i dati catastali anche in relazione alla sequenza di atti che si sono registrati con riguardo al compendio immobiliare in questione (oggetto di espropriazione, di vincoli di destinazione, di vincoli paesaggistici ed idrogeologici, etc.).

Alla trattativa è stata associata anche una società interessata alla realizzazione in loco di un centro di distribuzione commerciale cointeressata insieme alla FCP srl a definire la procedura di autorizzazione presso le autorità competenti al fine di realizzare – se possibile - la costruzione di un centro commerciale.

Il Mise, con provvedimento del 6.3.2017 autorizzava sia la transazione con la FCP srl sia il contratto preliminare e il successivo contratto di compravendita con la Ellen.

Tuttavia, la Ellen metteva a conoscenza l'amministrazione straordinaria di un provvedimento adottato dall'Autorità di bacino del Tevere che precludeva l'edificabilità nell'area destinata alla compravendita e, per tale ragione, si disimpegnava.

Successivamente venivamo altresì informati che il Comune di Fiumicino si era opposto con ricorso al Tar e che comunque si confidava su opere di arginatura che avrebbero mutato i presupposti del provvedimento, creando nuove condizioni di sicurezza per l'area.

A distanza di tempo si sono determinate in prospettiva nuove condizioni che hanno consentito di ridefinire con la FCP un nuovo accordo che potrebbe coinvolgere altri partner.

Il Commissario Straordinario, considerato il parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, in data 29.4.2019 ha trasmesso al Ministero una nuova istanza al fine di voler autorizzare:

- la transazione con la Soc. FCP Srl procedendo alla stipula di un nuovo atto;
- la stipula del contratto preliminare e del successivo atto definitivo con la FCP srl e/o con soggetti da questo designato nei termini precisati nell' Istanza e coerenti con il contratto preliminare;
- per l'effetto, ritirare l'Istanza del 27 gennaio 2017 (acquisita in atti presso il Mise il 30 gennaio 2017, prot. 29770 e successive Integrazioni e modifiche in data 31 gennaio 2017 e 16 febbraio 2017.

In sede di istruttoria da parte del Ministero, è emersa la necessità di fornire ulteriori chiarimenti, al fine di consentire una più completa raffigurazione dei fatti.

Con successiva Nota del 1.8.2019 sono stati forniti ulteriori chiarimenti all'istanza del 29.4.2019.

Con nota dettagliata del 16.3.2020 il MISE rappresentava la necessità di fornire ulteriori chiarimenti, sia al fine di verificare l'attualità di interesse delle altre parti interessate, sia al fine di vagliare i comportamenti e la posizione della ELLEN, nonché il raccordo tra la transazione con FCP e la vendita alla Ellen.

Nel periodo di riferimento ci sono stati contatti con la ELLEN, la quale ha evidenziato l'interesse all'acquisizione ma ha segnalato che attendeva riscontri al superamento del vincolo idrogeologico e la verifica della cubatura effettivamente realizzabile e funzionale per un esercizio commerciale.

Alla data del 30.6.2021 non si sono registrate modifiche del vincolo di inedificabilità conseguenti al provvedimento dell'autorità di bacino.

Sia da FCP che dalla ELLEN sono arrivati in sede di incontri propiziati dalla procedura, segnali di disinteresse all'acquisto quanto meno in relazione al prezzo a suo tempo immaginato, considerato, tra l'altro che sarà comunque improponibile la realizzazione della cubatura a suo tempo prevista, nonché la creazione di parcheggi sotterranei in grado di assicurare gli standard richiesti dalla cubatura che un tempo sembrava possibile realizzare.

E' stato richiesto un parere al legale selezionato dalla procedura per verificare la fattibilità di azioni legali da intraprendere avverso i soggetti (FCP/ELLEN).

E' stato chiesto un aggiornamento al perito della procedura per verificare il valore attuale del bene e dar vita ad una adeguata soluzione transattiva, ovvero ad una procedura ad evidenza pubblica per raccogliere proposte di acquisto sulla base del valore peritale aggiornato; ai fini dei valori da precisare nella tabella rappresentativa dell'attivo da realizzare, riportata successivamente, si fa riferimento provvisorio ad una prima valutazione frutto di prime verifiche informali con il perito incaricato.

CONTENZIOSI RELATIVI AD IMPUGNATIVA DI LICENZIAMENTO

**d) Federazione Provinciale di Roma dell'ANCR - I.V.U. in A.S. c/Galterosa Giovanni
Procedimento dinnanzi la Corte di Cassazione, instaurato dal sig. Galderosa
Giovanni, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, sezione Lavoro n.
522/2018 resa nel procedimento n.r.g. 1051/2015.**

Oggetto: Il contenzioso risulta residuale rispetto a quello azionato a suo tempo dai sig.ri Galterosa e Missori i quali hanno impugnato il licenziamento collettivo intimato ai medesimi nel febbraio 2010 con domanda di condanna della Federazione Provinciale di Roma dell'ANCR - IVU in A.S. al risarcimento del danno in misura non inferiore a cinque mensilità di retribuzione ed al versamento dei contributi previdenziali. Hanno chiesto altresì la condanna della Federazione Provinciale di Roma dell'ANCR - IVU in A.S. e dell'ANCR a corrispondere le retribuzioni non percepite dal licenziamento in poi ed un'indennità pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto.

Si è costituita l'ANCR la quale ha eccepito la decadenza dalla proposizione della domanda, il difetto di legittimazione passiva, l'improcedibilità dei ricorsi.

E' stata dichiarata la contumacia della Federazione Provinciale di Roma dell'ANCR - IVU in A.S.

Le cause sono state riunite per connessione oggettiva e sono state rinviata all'udienza del 12.6.2014 con termine per note sino al 30.5.2014.

Nell'interesse della Federazione Provinciale di Roma dell'ANCR - IVU in A.S., sono state depositate le note difensive autorizzate, aventi scadenza al 30.5.2014, con la procura a margine ed il fascicolo di costituzione.

I giudizi riuniti sono stati definiti con sentenza n. 9421/14.

Il Tribunale ha ritenuto corretta la tesi secondo cui la Federazione Provinciale di Roma dell'ANCR - IVU in A.S. è un soggetto distinto dall'ANCR e costituisce un autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici.

Ha poi evidenziato che i ricorrenti hanno censurato il licenziamento collettivo solo ed esclusivamente sotto il profilo della carenza di legittimazione attiva del Commissario Straordinario/Istituto Vigilanza Urbe ritenendo che il proprio datore di lavoro fosse l'ANCR.

Non accogliendo, pertanto, il citato motivo di censura, il Giudice ha concluso per il rigetto dei ricorsi riuniti.

Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio pari a complessive € 2.980,00, di cui € 2.750,00 per onorari; spese il cui 50% spettano all'ANCR.

Ad appellare la sentenza n. 9421/2014 è stato, per quanto consta, il solo sig. Galterosa Giovanni.

È stata fissata per il 23.3.2016 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi alla Corte di Appello di Roma, relatore dott. Tatarelli.

Nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello, rubricato al **n.r.g. 1051/2015** si è costituita l'I.V.U. depositando comparsa di costituzione e risposta.

Nel giudizio di appello si è costituita, altresì, la ANCR mentre è rimasto contumace il sig. Missori che non consta aver proposto appello.

All'udienza del 23.3.2016 la Corte di Appello ha rinviato la causa per la decisione all'udienza dell'8.2.2017 ore 9,30 concedendo alle parti termine fino a 20 giorni prima per il deposito di note.

L'udienza dell'8.2.2017 è stata rinviata d'ufficio all'udienza del 24.5.2017 ore 9,30.

All'udienza del 24.05.2017, vista la sostituzione del giudice relatore (dal dott. Tatarelli al dott. Casciaro) la causa non è stata trattata.

Il Presidente della sezione ha fissato per la trattazione della causa l'udienza del 15.11.2017 ore 10.00.

La causa veniva rinviata d'ufficio all'udienza del 7.2.2018.

All'udienza del 7.2.2018 la Corte di Appello tratteneva in decisione la causa.

Successivamente veniva emessa la sentenza n. 522/2018 che prevede il seguente dispositivo: <<La Corte, dichiara inefficace il ricorso in appello nei confronti di Missori Giovanni; respinge l'appello nel resto; condanna l'appellante al pagamento delle spese

del grado che liquida per ciascuno degli appellanti costituiti in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali 15 % Iva e CPA come per legge, con distrazione quanto ad Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – A.N.C.R. in favore dei procuratori antistatari; nulla sulle spese del grado per Missori Giovanni; dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 quale introdotto dell'art. 1, comma 17 legge n. 228 del 2012>>.

In data 31.12.2018 sono state pubblicate le motivazioni di cui alla sentenza n. 522/2018.

In data 15.7.2019 è stato notificato al legale della procedura, il ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma sezione lavoro proposto dal sig. Giovanni Galderosa. Il sig. Missori non risulta aver impugnato la decisione d'appello.

La procedura si è costituita presentando il controricorso alla Suprema Corte di Cassazione.

In primo grado la domanda del Galterosa era circoscritta, rispetto all'IVU, alla declaratoria dell'inesistenza del licenziamento e della condanna della A.S. al risarcimento del danno in misura non inferiore a 5 mensilità di retribuzione (comprehensive dei contributi previdenziali), nonché all'indennizzo parametrato a 15 mensilità lavorative reclamate a tale titolo avverso l'ANCR e l'IVU in solido, previa declaratoria della persistenza del rapporto con ANCR (rischio che si ritiene di poter contenere in € 60.000,00).

AZIONE DI RESPONSABILITA' - PROCESSO PENALE (AZIONE DI RESPONSABILITA')

e) Si rappresenta che una azione di responsabilità è stata attivata dall'Amministrazione straordinaria (assistita dall'Avv. Luigi Lanucara) anche in seno al procedimento penale n. 17149/08 RG NR.

Il processo penale per bancarotta fraudolenta ed altro contro gli amministratori e procuratori speciali della Federazione provinciale di Roma della Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – Istituto di Vigilanza dell'Urbe (che si è costituita parte civile contro gli stessi), è ancora pendente innanzi al Tribunale di Roma – sez. 9[^] penale in composizione collegiale.

I convenuti in giudizio sono in concorso fra di loro e con il defunto Gustavo De Meo:

- il sig. Gian Luca Neri, nella qualità di Direttore Generale dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e Procuratore Speciale con poteri di firma per la gestione dell'Istituto di Vigilanza dell'Urbe, per le modalità di tenuta delle scritture contabili e per aver ritardato la dichiarazione di insolvenza;

- i sig.ri Mario Russo, Amm. Unico della Finurbe (controllata dall'IVU) fino al 30.3.2005, Matteo Manetti (Amm. Unico Finurbe dal 30.3.2005 al 24.1.2007) e Luigi Magliuolo quale presidente del C.d.A. della soc. Coop.va per azioni Istituto di Vigilanza Città di Roma (controllata indirettamente, tramite Finurbe, dall'Istituto di Vigilanza dell'Urbe), per aver distratto le quote delle società controllate FINURBE SPA controllata al 100% del capitale sociale ed ISTITUTO DI VIGILANZA CITTA' DI ROMA SRL società controllata indirettamente tramite FINURBE SPA e SECURINTEL SRL, anch'essa controllata indirettamente tramite FINURBE SPA, in favore della cooperativa Istituto di Vigilanza Città di Roma all'uopo costituita in data 26.9.2009 (data di dichiarazione di insolvenza) e rappresentata dallo stesso Magliuolo Luigi;
- i sig.ri Antonello Melinelli, Aldo Coratella, Angelo Ardovino, quali procuratori speciali della Federazione provinciale di Roma della ANCR-IVU nel periodo dal 14.3.2006 (Ardovino) e 22.9.2006 (tutti) sino al 17.1.2007, per il subentro nella compagine dell'Istituto di Vigilanza Città di Roma, a seguito della delibera di esclusione dell'IVU del 27.7.2007, mediante sottoscrizione del capitale sociale per circa 500.000 Euro (somma di gran lunga inferiore al valore di circa 3 mln di Euro riconosciuta dal perito della Procura alle partecipazioni in questione).

Il sottoscritto Commissario aveva già effettuato una prima testimonianza in detto processo penale in data 17/3/2014; senonché successivamente a detta testimonianza era cambiata la composizione del Collegio giudicante e i difensori degli imputati non hanno prestato il consenso alla utilizzazione delle trascrizioni degli esami dei testimoni (tra le quali quella del sottoscritto).

E' stato così necessario rendere una nuova testimonianza all'udienza del 19 ottobre 2016, nella quale sono stati sottoposti a riesame testimoniale tutti i testimoni già citati dall'Accusa.

L'andamento processuale è stato significativo e non ha portato a risultati apprezzabili.

Per alcuni imputati si è perfezionata la prescrizione nel corso del processo (Melinelli, Coratella ed Ardovino).

La pronuncia di primo grado si è conclusa con la condanna del solo sig. Manetti, mentre per la posizione del sig. Neri il processo è stato aggiornato per verificare le condizioni di salute di quest'ultimo, per il quale è stato richiesto il riconoscimento della incapacità e, in ordine al quale, all'udienza del 26 gennaio 2018, si è proceduto allo stralcio in attesa del conferimento di incarico ad un perito medico-legale al fine di accertarne le effettive condizioni psico-fisiche.

Il legale incaricato del contenzioso ha segnalato che, in ultima analisi, la prosecuzione del giudizio sarebbe possibile solo nei riguardi del Sig. Manetti, per il quale le prime analisi effettuate dal legale e dallo scrivente hanno confermato che il medesimo non disporrebbe di un patrimonio significativo, come confermato dalle visure all’Agenzia del Territorio e al Registro delle Imprese. **Alla luce di quanto sopra esposto, sarà predisposta istanza per la rinuncia alla costituzione di parte civile.**

AZIONE REVOCATORIA DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE VS. UBI LEASING

f) Il contenzioso attivo proposto dalla Procedura contro la UBI Leasing S.p.A. per la revocatoria di compravendita immobiliare è stato definito con sentenza del 13.12.2016 con la quale è stata rigettata la domanda attorea.

La sentenza non è stata notificata dalla controparte ed è stata appellata nei termini di legge. Alla prima udienza di comparizione del 5/12/2017, atteso che la notifica dell’atto d’appello alla litisconsorte Meridiana Zero S.r.l. non è andata a buon fine, la Corte ha ordinato la rinnovazione della stessa, fissando nuova udienza per il giorno 3.7.2018.

All’udienza del 3.7.2018 la causa è stata rinviata al **2.2.2021** per la precisazione delle conclusioni, successivamente al 6.2.2023; visti i tempi di attesa, il sottoscritto ha sollecitato l’avv. dell’IVU in a.s. a chiedere un’anticipazione dell’udienza, che è stata accordata, in data 14.3.2021, **per il giorno 19.7.2021**; la causa è stata trattenuta in decisione, con termine di legge per il deposito degli scritti difensivi.

Lo scrivente Commissario alla luce dell’esito del contenzioso, provvederà in caso di esito favorevole a contattare, tramite il legale della procedura, la controparte per verificare la possibilità di un accordo transattivo che eviti il ricorso alla fase contenzioso di Cassazione che allungherebbe i tempi di chiusura della procedura.

Si valuterà inoltre, anche la possibilità di cedere eventualmente a terzi il contenzioso *de quo* al fine di accelerare i tempi di chiusura della Procedura anche – se del caso – in sede concordataria qualora si intraprendesse la strada di un concordato a chiusura della procedura.

g) Contenzioso con INPDAP

Come già riferito nella precedente relazione, in data 14 e 23.1.2020 sono pervenuti, tramite posta raccomandata, n. 2 avvisi di addebito INPS relativi alle posizioni contributive INPDAP per gli anni 2009-2010 per un totale complessivo di € 194.667,00 di cui € 68.537,54 di interessi e sanzioni.

Il legale incaricato ha comunicato che all'udienza del 8.10.2020 l'Inps non si è costituito in giudizio; il Giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva dei due avvisi di accertamento impugnati dalla procedura, rinviando la causa per la decisione al **14.5.2021** ore 10:00.

Il Giudice con sentenza di pari data ha respinto l'istanza ed ha dichiarato la non debenza delle somme *de quibus* condannando l'Inps alle spese di lite per € 4.600,00 oltre iva e cpa.

2. L'ANDAMENTO DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE DI ROMA DELL'ANCR - ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE IN A.S. NEL SEMESTRE 1 GENNAIO – 30 GIUGNO 2021

Il presente capitolo riporta un'analisi della situazione patrimoniale e dell'andamento della Federazione Provinciale di Roma dell'ANCR – Istituto di Vigilanza dell'Urbe in A.S., nel diciannovesimo semestre successivo alla data del decreto con il quale il Tribunale ha dichiarato la cessazione dell'esercizio di impresa (10 dicembre 2009).

2.1 L'attivo della procedura

L'attivo della Procedura alla data del 30.06.2021 è stato valutato in circa **1.019.786,98** per la cui composizione si rinvia allo schema della pagina seguente.

2.1.1. La voce più importante dell'attivo da liquidare è il terreno sito nel Comune di Fiumicino, zona Isola Sacra, il cui valore di realizzo nel periodo di riferimento, va completamente rivisitato con un aggiornamento di perizia, tenuto conto della condizione giuridica attuale di inedificabilità e delle eventuali prospettive migliorative all'esito di una auspicata modifica del quadro vincolistico attuale. Prudenzialmente viene indicato il valore provvisorio di € 450.000,00, riferito ai due lotti che compongono l'insieme della proprietà.

2.1.2. Altri fattori dinamici dell'attivo della Procedura sono da rinvenire nelle azioni giudiziarie promosse dal Commissario. Ci si riferisce, principalmente, all'azione revocatoria intrapresa con riferimento ad un palazzetto sito nel Comune di Fiumicino, di cui si è già detto sopra (sub f).

Le azioni di responsabilità si sono rilevate – salvo per quel che concerne quanto recuperato verso la ANCR – prive di utilità, per le ragioni sopra esposte.

Per ragioni prudenziali non viene per il momento assicurato un valore pieno al contenzioso esistente con UBI Leasing per l'azione revocatoria fatta valere, anche in considerazione dell'esito negativo registrato nel 1° grado di giudizio.

Nel complesso, si ritiene di poter apprezzare tutte le poste attive contenziose in € 84.000,00, con beneficio di inventario in ordine alla concreta recuperabilità di detti importi.

Nella seguente tabella si sintetizzano le voci di attivo della procedura sopra evidenziate:

ATTIVO	importo	Note
Disponibilità liquide al 30.06.2021	424.120,95 così composto	
Cassa	4.090,52	
Monte dei Paschi di Siena c/c 10910	45.544,82	
Ubi Banca Popolare di Ancona c/c 003788 ora Intesa Sanpaolo SpA	48.567,35	
Unicredit Spa c/c 9177850	325.918,26	
ALTRE POSTE ATTIVE		
Terreno di Fiumicino Isola sacra	450.000,00	In attesa di verifiche
Valore contenziosi attivi	84.000,00	In attesa di verifica in relazione all'esito del contenzioso con UBI LEASING
Credito v/INPS	4.600,00	Sentenza del 14.5.2021
Residuo Credito IVA al 30.06.2021	57.066,03	Da portare in detrazione o compensazione
TOTALE GENERALE	1.019.786,98	

2.2 Stato passivo

Si riporta, per completezza espositiva, l'ultima situazione dello stato passivo, aggiornata a seguito dei crediti ammessi a seguito della verifica delle ulteriori domande di insinuazione allo stato passivo ultratardive del 13.4.2017.

PASSIVO ACCERTATO	chirografo	Privilegio	Totale
esame delle domande tempestive	3.612.779,40	23.328.274,29	26.941.053,69
esame delle domande tardive	6.244.839,45	22.994.355,42	29.239.194,87
esame delle domande ultra-tardive	1.444.719,50	31.096.089,61	32.540.809,11
esame delle domande ultra-tardive (13.4.2017)	574,46	354.358,97	354.933,43
Totali	11.302.912,81	77.773.078,29	89.075.991,10

2.3 Passività della Procedura

Nella tabella riportata in basso si dettagliano i debiti della Procedura alla data del 30.06.2021.

Debiti al 30/06/2021	importo	Note
IMU	107.500	Da verificare in relazione all'attuale destinazione
Fornitori (periodo gestione d'impresa + manutenzione terreno fiumicino)	5.900	
Fatture da ricevere (legali e consulenti)	70.000	(stima)
Oneri della procedura (compensi da pagare)	43.575	
TOTALE	226.975	

2.4 Spese della procedura dal 1.1.2021 al 30.06.2021

Le spese correnti di procedura di competenza relative al periodo in esame ammontano complessivamente ad Euro 51.903,34 e sono così composte:

SPESE DI GESTIONE CORRENTE DELLA PROCEDURA (GENNAIO 2021 – GIUGNO 2021)	
Servizi bancari	277,00
Tenuta contabilità/elaborazione dati contabili/visto di conformità dichiarazione IVA	4.510,50
Cancelleria	1.394,63
Canone utilizzo PEC + gestionale FALLCO	322,00
Assistenza legale in giudizio	14.076,30
Cassa previdenza avvocati/commercialisti	571,52
Imposta di bollo su c/c e ritenuta fiscale su interessi	136,79
Sentenze del Giudice di Pace - sanzioni pecuniarie	329,60
Comitato di Sorveglianza compenso anni 2018-19	30.285,00
TOTALE	€ 51.903,34

(Gli oneri sono indicati al valore imponibile)

Di seguito il rendiconto del 1^ semestre 2021:

	ENTRATE (A)	USCITE (B)
Apertura c/c bancari al 01.01.2021	455.223,63	
Interessi attivi su c.c.	142,90	
Recupero crediti	11.000,00	
Incasso piano di riparto da altre Procedure	7.281,11	
Servizi bancari		277,00
Sentenze del Giudice di Pace - sanzioni pecuniarie		329,60
Imposta di bollo su c/c e ritenuta fiscale su interessi		136,79
Compensi al Comitato di Sorveglianza		30.285,00
Canone utilizzo PEC + gestionale FALLCO		392,84
Cancelleria		1.701,47
Tenuta contabilità/elaborazione dati contabili/visto di conformità dichiarazione IVA		5.454,18
Assistenza legale in giudizio		15.040,33
Totali	473.647,64 (A)	53.617,21 (B)

Saldo disponibilità liquide al 30.06.2021 (A-B) € 420.030,43 di cui:

Unicredit Spa c/c 9177850	€ 325.918,26
Monte dei Paschi di Siena c/c 10910	€ 45.544,82
Ubi Banca Popolare di Ancona c/c 003788 ora Intesa Sanpaolo	<u>€ 48.567,35</u>
<i>Totale disponibilità</i>	€ 420.030,43

2.5 Piani di riparto

Non si segnalano novità rispetto a quanto già evidenziato nella precedente relazione.

Non sussistono le condizioni attuali per un piano di riparto parziale, considerata la liquidità della procedura alla data di chiusura del periodo in esame, rispetto all'accantonamento del 20% ex lege, ai debiti maturati alla stessa data (€ 226.975) e rispetto ai rischi, tra cui segnatamente quello verso l'INPDAP (pari ad euro 194.667), in quanto la sentenza favorevole alla procedura non è ancora passata in giudicato, nonché al rischio minore di € 60,000 relativo al contenzioso di lavoro ancora da definire in sede di Cassazione.

Si è in attesa della chiusura della procedura per effettuare il piano di riparto finale.

2.6 Attività da svolgere

La attività ancora da svolgere sono quelle relative alla liquidazione dei rimanenti attivi, alla gestione del contenzioso della procedura, al riparto finale e alla liquidazione delle competenze del commissario e del comitato di sorveglianza.

Roma, 28/02/2022

Il Commissario Straordinario
Prof. Avv. Lucio Francario